

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO e CAROLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1980

Formazione dell'Albo nazionale degli ispettori tributari formali

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di circa un decennio dalla legge di delega per la riforma tributaria in Italia, malgrado le aspettative e le attese della vigilia e le roboanti assicurazioni trionfalistiche dei Ministri finanziari succedutisi al Dicastero, la riforma stessa è ancora agli albori e mostra la corda facendo acqua da tutte le parti!

Lungi dal garantire una giustizia tributaria ed una pressione fiscale proporzionata all'effettivo reddito percepito da ogni cittadino, essa ha creato sperequazioni enormi, tassando sino all'ultima lira le categorie dei lavoratori dipendenti e consentendo un vastissimo margine di discrezionalità alle categorie dei lavoratori autonomi, commercianti, industriali che hanno potuto agire quasi del tutto indisturbati su due fronti: evasioni all'IVA ed evasioni all'IRPEF, IRPEG, ILOR grazie al sistema dell'autodenuncia!

Le rendite fiscali di queste categorie balzano evidenti se solo si raffrontano i volumi di affari dei ristoranti e alberghi prima

dell'avvento della ricevuta fiscale con quelli successivi alla stessa; ed è un confronto limitato ad una piccola percentuale di operatori economici.

Certamente il nostro sistema tributario avrebbe potuto funzionare ed essere perfetto se avesse avuto alle spalle una organizzazione tale che nessun contribuente sarebbe potuto sfuggire al controllo; ma ciò non è stato e, purtroppo, non è non sarà! Perché non è possibile mettere un controllore vicino ad ogni contribuente.

Sia l'anagrafe tributaria che la bolla di accompagnamento beni viaggianti si sono rivelati strumenti di controllo deboli ed inefficaci. E se nel primo caso il sistema è ancora del tutto inefficiente, nel secondo caso si assiste ad un curioso fenomeno di crescita e moltiplicazione di tipografie autorizzate al rilascio di documenti fiscali, con il solo scopo, pare, di stampare una doppia fila di documenti tale da continuare tranquillamente ad evadere il fisco in tutta legalità!

L'Amministrazione finanziaria, uffici IVA, uffici imposte e guardia di finanza, con i molteplici compiti che deve assolvere a livello di pratiche di ufficio, è assolutamente impotente a svolgere un compito molto semplice ma efficace quale quello dei controlli formali relativi agli adempimenti previsti dalle leggi fiscali nei confronti dei contribuenti. Un settore da controllare, che comprende più di venti milioni di contribuenti soggetti ad obblighi contabili di varia natura, non può certamente essere affidato agli attuali organici; nè d'altra parte lo Stato può farsi carico di un esercito di dipendenti con gli attuali costi del lavoro che renderebbero improduttivo il servizio. Conseguentemente è necessario trovare altrove l'aiuto necessario a scovare l'evasore totale o parziale laddove esiste e a garantire che ogni contribuente adempia agli obblighi formali che la legge pone a suo carico.

È per questo motivo che noi proponiamo la costituzione di un albo nazionale professionale di controllori formali tra persone dotate di una certa competenza in materia col compito di effettuare puramente e semplicemente controlli formali tra le categorie dei lavoratori non dipendenti del settore primario, secondario e terziario e al fine di accertare se gli stessi adempiono agli obblighi di tenuta dei registri IVA, delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti fiscali obbligatori. Non va dimenticato, per inciso, che in alcune province sono stati riscontrati contribuenti che, pur effettuando periodicamente i versamenti IVA

e le denunce dei redditi, erano in realtà inesistenti come attività e servivano a creare un giro fittizio di fatture. Con la creazione dell'albo si metterebbe a disposizione della amministrazione finanziaria un numero praticamente illimitato di specialisti che potrebbero non solo smascherare quanti ancora esercitano un'attività impositiva in maniera illegale, ma potrebbero anche mettere in luce tutte quelle forme predisposte all'evasione di cui si sente ogni giorno parlare. E si potrebbe così prendere contromisure. Il costo di questi specialisti sarebbe del tutto nullo per lo Stato, in quanto essi opererebbero come liberi professionisti e sarebbero retribuiti in percentuale sugli importi delle pene pecuniarie pagate dai contribuenti, stabilendo un eventuale minimo e massimo ed un compenso forfetizzato per i verbali con constatazione nulla. Pene severissime sarebbero messe a loro carico per evitare corruzioni che in teoria non ci dovrebbero essere in quanto è dai contribuenti che essi trarrebbero i loro profitti, per cui il danno all'Erario si ritorcerebbe come danno a se stessi!

Così si toglierebbe agli uffici IVA, agli uffici imposte e alla guardia di finanza la possibilità di essere facilmente corruttibili, come purtroppo oggi si assiste sia in occasione dei rimborsi IVA che in occasione degli accertamenti fiscali. E gli stessi uffici potrebbero meglio esercitare ed attendere ai compiti istituzionali loro affidati.

Pertanto vi sottoponiamo l'esame ed approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È istituito in tutto il territorio nazionale l'albo nazionale degli ispettori tributari formali. Esso è tenuto dal Ministro delle finanze secondo le modalità che saranno emanate con proprio decreto tenuto conto dei criteri informativi della presente legge.

Art. 2.

Possono essere iscritti nell'albo i cittadini italiani di specchiata moralità che siano in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale conseguito in un istituto di istruzione tecnica statale, congiunto ad una laurea in discipline economiche, commerciali ed aziendali conseguita presso una università italiana ed abbiano una anzianità di almeno tre anni in uno degli albi professionali dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 3.

L'esercizio della professione di ispettore tributario formale è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o dipendente. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che siano stati oggetto di verifica fiscale da parte degli organi di controllo ed abbiano commesso infrazioni di qualsiasi natura, a meno che non siano stati assolti dalle competenti commissioni tributarie; purtuttavia non possono essere iscritti nell'albo e, se iscritti, decadono immediatamente, coloro che abbiano giudizi pendenti avanti le stesse commissioni tributarie.

Art. 4.

Gli ispettori tributari formali hanno il compito del controllo formale della tenuta delle scritture contabili, dei registri obbli-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gatori ai sensi della legge sull'IVA, dei libri e registri obbligatori ai sensi delle leggi fiscali vigenti, dei libri e registri obbligatori ai sensi del codice civile, libro V, e ogni altro obbligo che la legge dovesse porre a carico delle categorie dei contribuenti non dipendenti sia individuali che società rientranti nella sfera impositiva dell'IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR.

Art. 5.

Dopo la formazione dell'albo e sulla base dei comuni di residenza degli iscritti, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, ripartirà il territorio nazionale in zone ispettive, comprendenti di regola non meno di diecimila contribuenti di cui al precedente articolo, su comuni anche non facenti parte della stessa provincia o regione. Ad ogni zona ispettiva sarà assegnato di regola un ispettore tributario formale sulla base delle preferenze espresse dagli interessati ove possibile. L'incarico sarà assegnato a tempo indeterminato, salvo revoca motivata da parte dell'intendente di finanza della provincia di residenza dell'incaricato.

Art. 6.

Nello svolgimento delle loro funzioni ispettive, gli ispettori tributari formali assumeranno la veste di pubblici ufficiali e dovranno svolgere i compiti loro affidati secondo le norme di comportamento previste dagli ordinamenti professionali di appartenenza e secondo le norme dello stato giuridico del personale dell'amministrazione statale in quanto applicabili. Ad ognuno di essi sarà assegnata, durante l'espletamento dei compiti affidati, una guardia di finanza scelta presso il nucleo di polizia tributaria della sede di residenza dell'incaricato.

Ogni ispettore tributario formale dovrà assicurare di regola non meno di cento processi verbali di constatazione per ogni mese. Per ogni controllo effettuato in contraddittorio con la parte ed alla presenza della guardia di finanza assegnata, l'ispettore tributario formale redigerà un apposito proces-

so verbale di constatazione che si concluderà con la formulazione di rilievi o meno. Nel caso di rilievi, questi dovranno essere immediatamente seguiti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie che dovranno essere assolte entro quindici giorni mediante pagamento di un sesto del massimo delle pene irrogate a titolo di definizione del contesto. Il contribuente non potrà ricorrere per rilievi diversi da quelli attinenti l'interpretazione di applicazione delle leggi. Il versamento dovrà essere effettuato presso gli uffici IVA provinciali competenti.

Art. 7.

Per ogni processo verbale di constatazione di cui sia stato effettuato il pagamento delle sanzioni entro il quindicesimo giorno successivo, all'ispettore tributario formale spetterà un compenso pari al decimo delle somme riscosse; per i processi verbali di contravvenzione impagati o contestati il compenso sarà pari al ventesimo delle somme definitivamente riscosse. La liquidazione dei compensi avverrà dietro presentazione di fattura all'ufficio IVA di residenza sulla base dei verbali andati a buon fine. L'ufficio, accertata la regolarità delle somme richieste, provvederà immediatamente al pagamento delle spettanze, previa deduzione della ritenuta d'acconto come per legge, con i fondi della riscossione.

Art. 8.

Sulla base della ripartizione del territorio nazionale, di cui al precedente articolo 5, il Ministro delle finanze determinerà il numero massimo di ispettori tributari formali che potranno essere iscritti nella prima applicazione della presente legge. Ove le domande fossero superiori, sarà effettuata una graduatoria sulla base dei titoli di studio presentati dagli interessati e sulla base dell'anzianità di iscrizione nei rispettivi albi di provenienza, in maniera che sia dato un punteggio doppio ai titoli di studio rispetto all'anzianità. Oltre ai titoli di studio previsti dalla presente legge, l'interessato potrà presentare altre lauree, libere docen-

ze, diplomi di specializzazione post-universitari, abilitazioni all'insegnamento di discipline rientranti nel campo economico, commerciale, turistico ed alberghiero.

L'albo sarà aggiornato annualmente con le stesse modalità previste dalle norme sulla tenuta dell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilirà i termini per la presentazione delle domande e le tabelle di valutazione.

Art. 9.

L'ispettore tributario formale, che contravviene alle norme di comportamento previste dai rispettivi ordini professionali e dalla presente legge, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonchè con la cancellazione dagli albi professionali cui sia iscritto. Purtuttavia, qualora il giudizio pronunciato nei confronti dello stesso, qualunque sia la materia oggetto del giudizio, si concluda con una sentenza di assoluzione, questi decade ugualmente dall'incarico di ispettore tributario formale e viene cancellato da questo solo albo.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni, emanerà i decreti di sua competenza in applicazione della presente legge.